

Publicato il 26/04/2022

N. 00468/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00562/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2022, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Fusillo e Rosaria Loprete, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, n.1;

Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cassamagnaghi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 13/2022 del 25.01.2022 dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Milano di immediata sospensione dal diritto di svolgere la professione di medico veterinario, ai sensi del d.l. n. 172/2021 e dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii.;
- della nota n. 155/260/2022/CBmp lettera di comunicazione della sospensione-
- dell'invito alla vaccinazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo, come già affermato da questo Tribunale (cfr. Tar Milano sez. I 30 marzo 2022 n. 712);

Premesso che la ricorrente è medico veterinario ed è iscritta all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano;

Rilevato che l'Ordine professionale predetto, accertata la violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 prevista per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della professione annotando la sospensione sul relativo Albo;

Rilevato che la *ratio* che sostiene la previsione dell'obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario è quella della tutela della salute dei pazienti laddove le attività tipiche ed imprescindibili dell'attività sanitaria implicano un contatto diretto con il paziente stesso;

Rilevato altresì che la specifica figura del veterinario destina la propria attività a pazienti animali e non umani e ben può realizzarsi attraverso modalità che non implicano il contatto diretto con gli uomini;

Considerato necessario acquisire dal Ministero della Salute documentati chiarimenti in ordine all'esistenza del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2 dall'uomo all'animale e viceversa; a tale adempimento il Ministero provvederà entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Rilevato che tali chiarimenti siano necessari (anche) ai fini della verifica della compatibilità costituzionale della previsione dell'obbligo vaccinale in capo ai medici veterinari;

Ritenuto, nelle more dell'acquisizione della predetta documentazione, di accogliere la domanda cautelare e, per l'effetto, di sospendere il

provvedimento impugnato, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione di veterinario alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell'Albo professionale dei Medici Veterinari;

Ritenuto di rinviare le parti alla camera di consiglio dell'8 giugno 2022 per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, rinviando a tale sede anche la regolazione delle spese della relativa fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- sospende l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata previsione della possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
- dispone che l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano annoti nell'Albo professionale dei Veterinari che la ricorrente è sospesa dall'esercizio delle attività professionali che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.

Dispone a carico del Ministero della Salute gli incumbenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla camera di consiglio dell'8 giugno 2022 per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare.

Spese al prosieguito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.